## CONSORZIO DI BONIFICA DI BRADANO E METAPONTO MATERA

Convenzione - Disciplinare di incarico professionale per il contenzioso amministrativo di natura tributaria

L'anno duemilanove il giorno\_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Matera nella residenza del

Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto, sono presenti:

1) Il Sig, nato/a a il, nella qualità di Presidente e legale rappresentante del Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto - Matera, Via Annunziatella n. 64 - Codice Fiscale: 80002790774 (in seguito per brevità "Consorzio")
2) II, con studio professionale in, Via, C.F
Premesso:
- che con deliberazione consortile n del, si è provveduto ad indire una procedura selettiva per l'affidamento di un incarico di assistenza in giudizio in materia <b>tributaria</b> , al fine del miglioramento funzionale ed economico nella gestione di tale tipologia di contenzioso; - che con la stessa deliberazione si approvava, tra l'altro, l'avviso, lo schema di Istanza e lo schema del presente disciplinare; - che a seguito di valutazione comparativa fra gli aspiranti all'incarico,si disponeva, con deliberazione consortile ndel
Ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1- Il Consorzio come sopra rappresentato, affida al professionista
<b>Art.2</b> - L'incarico è relativo all'assistenza legale per tutto il contenzioso in materia tributaria (sia nella veste di ricorrente che in quella di resistente)
<b>Art. 3</b> - Il Professionista incaricato si obbliga ad assumere la difesa del Consorzio in tutte le liti attive e passive, relative alle materie di cui al precedente art. 2, sia quelle allo stato pendenti in cui il Consorzio non sia ancora costituito o risulti contumace, sia quelle future sino al termine di durata del presente disciplinare.
<b>Art. 4</b> - L'incarico in oggetto non dà luogo a rapporto d'impiego, né pubblico né privato, ma costituisce unicamente mandato professionale, per l'espletamento del quale il professionista utilizzerà il suo studio privato ed il rapporto con l'Ente sarà di lavoro autonomo e non di lavoro subordinato.
<b>Art.</b> 5 – Tutti gli incarichi affidati nell'arco di durata della presente convenzione dovranno essere portati a termine sino alla conclusione del giudizio La presente convenzione avrà durata dalla data di sottoscrizione fino al 30.06.2013 con facoltà per il Consorzio di rinnovo espresso per un ulteriore anno agli stessi prezzi, patti, condizioni, salvo recesso da parte del professionista prima della scadenza contrattuale, con preavviso di almeno 30 giorni o revoca da parte dell'amministrazione per comprovata inadempienza o ritardo nel compimento degli atti.

In tali casi, il professionista, su richiesta del Consorzio, in conformità a quanto stabilito dal proprio codice deontologico, garantirà le prestazioni fino alla individuazione del nuovo incaricato e, comunque, per un periodo non superiore a 180 giorni. Alla scadenza dell'incarico il professionista ha l'obbligo di portare a

termine i giudizi pendenti e per questi - ad incarico concluso - il Consorzio liquiderà le competenze risultanti dai giudizi definiti.

- **Art. 6** A far data dalla firma della presente convenzione il professionista s'impegna a non assumere la rappresentanza e la difesa in azioni giudiziarie e stragiudiziali contro il Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto né personalmente né tramite i propri collaboratori di studio ed a rinunciare, in via formale e sostanziale, ad eventuali incarichi professionali già assunti ed in contrasto con gli interessi del Consorzio.
- **Art. 7** Per le prestazioni sopra descritte, il Consorzio s'impegna a corrispondere al professionista un compenso globale presunto di €. ......(oltre IVA e CPA) al netto del ribasso unico offerto del.....% sull'importo lordo di €. **100.000,00** (oltre IVA e CPA) rapportato alla durata dell'incarico ( dalla data di sottoscrizione del presente fino a tutto il **30.06.2013**) e a presunti n. **100** ricorsi previsti nell'arco della durata contrattuale e così determinato per ciascun intervento e grado di giudizio :

1° grado: forfettari € ....... al netto del ribasso unico del .....% offerto sull'importo lordo di € . 1.000,00 2° grado: forfettari € ....... al netto del ribasso unico del .....% offerto sull'importo lordo di € . 1.200,00; (Detti compensi forfettari sono comprensivi di diritti, onorari e spese e al netto di IVA, e C.P.A)

- Art. 8 Resta stabilito che la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le esigenze del Consorzio. Il Consorzio pertanto si riserva di ordinare solo gli interventi ritenuti necessari che nel loro ammontare si indicano pari all'importo contrattuale di €.....,al netto del ribasso unico offerto (oltre IVA e c.p.a). Con riferimento a tale ammontare presuntivo, che non impegna in alcun modo e a qualsiasi titolo il Consorzio, il Professionista non avrà nulla a pretendere per quanto attiene al volume complessivo dei ricorsi che gli venissero conferiti se non quanto spettantegli per gli interventi realmente conferiti ed effettuati, nell'ambito della durata contrattuale e computati secondo i prezzi forfettari offerti,al netto di ribasso.
- Art. 9 Il compenso verrà corrisposto a rate secondo le seguenti modalità:

Al professionista verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di un importo netto non inferiore al 20% dell'importo di €...... (oltre Iva e cpa) stabilito in convenzione. La rata di saldo, qualsiasi sia l'importo, sarà pagata entro 60 giorni dal termine dell'incarico conferito.

## Art. 10 - Il Professionista si impegna:

- a recarsi presso la sede consortile per esaminare atti e documenti, ad avere, in sede, consultazioni con i competenti uffici, al fine di acquisire entro la scadenza dei termini i necessari atti e documenti da depositare in giudizio;
- a fornire comunicazioni e aggiornamenti sull'andamento delle cause in via telematica mediante PEC (posta elettronica certificata);
- a fornire pareri saltuari agli uffici consortili in materia di contributi di bonifica anche prima dell'insorgere del contenzioso e/o dell'affidamento del ricorso;
- relazionare e tenere informato costantemente l'Ente circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta da tenere da parte del Consorzio e trasmettendo copie degli atti predisposti per conto dell'Ente.
- Art. 11 Per ogni controversia derivante dal presente rapporto contrattuale il foro competente è il tribunale di Matera.
- Art. 12 Per quanto non previsto nel presente disciplinare si rinvia alla normativa vigente in materia.

Art. 13 - (Obblighi dell'affidatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

Il professionista \_\_\_\_\_\_ assume tutti gli obblighi di traccabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 come modificato dalla legge 217/2010.

Il professionista, inoltre, si impegna a dare immediata comunicazione al Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto ed alla Prefettura – Ufficio del Governo della Provincia di Matera, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

**Art. 14 -** Ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 196/2003 ciascuna delle due parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati personali, compreso la comunicazione a terzi, per finalità annesse, connesse e conseguenti alla esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente 'disciplinare'.

Il Professionista	Il Presidente